

Ai Clienti  
Loro Sedi

Circolare N. 5/2017

Montichiari (BS) lì 11/11/2017

**SETTORE: ANTIRICICLAGGIO**

**IL NUOVO DECRETO ANTIRICICLAGGIO E LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

**Riferimenti Normativi:**

- Artt. 49, 50, 51 e 63, D.Lgs. n. 231/2007
- D.Lgs. n. 90/2017
- FAQ sito Internet MEF

**Sintesi:**

A decorrere dal 4.7.2017 è entrata in vigore la nuova disciplina antiriciclaggio, emanata in attuazione dei principi contenuti in una specifica Direttiva Comunitaria.

Con riferimento alle limitazioni all'uso del contante la nuova disciplina conferma:

- il limite di € 3.000 per i pagamenti e l'utilizzo di assegni bancari/postali "trasferibili";
- in capo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la comunicazione, entro 30 giorni, delle violazioni riscontrate alle Ragionerie territoriali dello Stato.

Tra le novità introdotte merita evidenziare che, a decorrere dalla predetta data:

- possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito nominativi;
- è vietato il trasferimento di libretti al portatore. Quelli esistenti, entro il 31.12.2018, dovranno essere estinti.

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 28/L alla G.U. 19.6.2017, n. 140 del D.Lgs. n. 90/2017, sono **entrate in vigore a decorrere dal 4.7.2017** le nuove norme in materia di antiriciclaggio, in attuazione dei principi contenuti nella Direttiva UE 20.5.2015, n. 2015/849, che "aggiornano" le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007.

Recentemente il MEF ha fornito una serie di risposte sotto forma di FAQ, disponibili sul proprio sito Internet in merito alle novità in esame, di seguito esaminate.

**UTILIZZO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE**



Va evidenziato innanzitutto che il limite all'uso del contante ha subito nel tempo le seguenti modifiche

<b>Limiti uso denaro contante</b>	
fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008	€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	€ 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	€ 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011	€ 2.500
dal 6.12.2011	€ 1.000
<b>dall'1.1.2016</b>	<b>€ 3.000</b>

In particolare, il citato D.Lgs. n. 90/2017 ha apportato alcune modifiche al comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, relativo alle limitazioni all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, come di seguito evidenziato.

<b>Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007</b>	
<b>Ante D.Lgs. n. 90/2017</b>	<b>Post D.Lgs. n. 90/2017</b>
<i>È vietato il trasferimento di denaro contante <b>o di libretti di deposito bancari o postali al portatore</b> o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</i>	<i>È vietato il trasferimento di denaro contante <b>e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche</b>, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, <b>quale che ne sia la causa o il titolo</b>, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</i>

Rispetto al testo precedente, la nuova versione, oltre all'eliminazione del riferimento ai libretti bancari/ postali al portatore (l'emissione dei quali non è più possibile dal 4.7.2017), contiene 2 puntualizzazioni connesse al trasferimento del contante.

La prima in merito ai soggetti tra i quali avviene il trasferimento del contante (tra persone fisiche / giuridiche), la seconda in merito alla configurazione della violazione, che prescinde dalla causa / titolo riferibile al trasferimento del contante.

Da quanto sopra è possibile desumere il divieto di trasferimento di denaro contante **tra soggetti diversi**, sia per le **persone fisiche** che per le **persone giuridiche**.

Nell'ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che per "**soggetti diversi**" si intende **entità giuridiche distinte**. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra 2 società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra 2 società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda "**complessivamente**" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati, **quale ne sia la causa / titolo**.

Il frazionamento in **più importi inferiori al limite** è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla **prassi commerciale** o da **accordi contrattuali**.

Nell'ambito delle citate FAQ il MEF ha precisato che il termine "complessivamente" va riferito **al valore da trasferire**. In linea generale, il divieto ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 3.000, ancorché:

- il trasferimento sia eseguito tramite **una sola "specie"** di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
- il suddetto limite sia superato **cumulando** le diverse specie di mezzi di pagamento.

**Non costituisce violazione** il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni **sostanzialmente autonome**, che configurano operazioni **distinte e differenziate**. Ad esempio:

- singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry");
- una pluralità di **distinti pagamenti connaturata all'operazione** stessa (contratto di somministrazione) ovvero quale conseguenza di un **preventivo accordo tra le parti** (pagamento rateale).

Per tali fattispecie l'Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto legislativo.

Sul punto il MEF ha fornito i seguenti chiarimenti:

- **attività commerciale e transazioni frequenti** (ad esempio, vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri). È stato chiesto se sia possibile eseguire un pagamento immediato in contanti fino ad € 2.999 ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile.

Il comportamento sopra descritto è "sanzionabile" poiché i pagamenti **appaiono artificialmente frazionati**. Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:

- **rileva il valore complessivo dell'operazione;**
- **ad ogni fattura deve corrispondere un'autonoma operazione;**
- **frazionare un pagamento riferito ad un'operazione unitaria costituisce condotta elusiva;**

- **prestazione professionale** (ad esempio, trattamento ortodontico) **della durata di un anno**, per la quale è richiesto un onorario di € 3.600. È stato chiesto se sia possibile:

- per il cliente, versare e
- per il professionista, ricevere

**acconti mensili in contanti per € 300** (regolarmente fatturati).

**Non è ravvisabile la violazione** nel caso in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione stessa** (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un **preventivo accordo tra le parti** (ad esempio, pagamento rateale).

Il trattamento ortodontico rientra infatti tra le prestazioni professionali in cui le parti possono **contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione in esame.**

## **TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 3.000**

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 3.000, vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Nell'ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

- la limitazione all'utilizzo del contante / titoli al portatore:
  - è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, "canalizzando" tali flussi presso i predetti intermediari abilitati (banche, Poste, Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica);
  - prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito "oggettivo";
- **è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi;**
- è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 3.000 in contanti / assegni, purché:
  - il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 3.000;
  - oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 3.000 è possibile accettare il versamento titolo di caparra purché:



- il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 3.000;
- oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 3.000, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite.

Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 3.000, eseguito tramite più assegni bancari con l'indicazione:

- del nome / ragione sociale del beneficiario;
- della clausola di non trasferibilità, se d'importo pari o superiore a € 1.000;

non configura cumulo. Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell'operazione.

#### *Emissione / trasferimento polizze di pegno*

In merito alle polizze di pegno il MEF ha chiarito che, le limitazioni sul trasferimento del contante e dei titoli al portatore:

- non trovano applicazione per l'emissione delle polizze, che potranno quindi essere emesse anche per importi pari o superiori a € 3.000 ancorché al portatore;
- trovano applicazione per il trasferimento dei suddetti titoli (ancorché sulle stesse sia indicato il nome). Di conseguenza, polizze di importo pari o superiori a € 3.000 dovranno essere trasferite con modalità tracciabili.

#### *Pagamento in contanti di cambiali e assegni in protesto*

Il notaio può ricevere il pagamento di cambiali / assegni in contante per importi pari o superiori a € 3.000 consegnategli per l'elevazione del protesto in quanto:

- lo stesso agisce quale "mandatario" dell'istituto di credito che richiede il protesto;
- viene privilegiato il pagamento in contante affinché il debitore possa onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.

#### *Emissione da parte di società per azioni e trasferimento obbligazioni*

In caso di emissione da parte di società per azioni e di trasferimento di un prestito obbligazionario al portatore, la disciplina antiriciclaggio rileva esclusivamente per il trasferimento e non per l'emissione (per la quale vanno applicate le specifiche disposizioni civilistiche).

Di conseguenza il MEF specifica che in caso di trasferimento dei titoli a soggetti terzi di importo pari o superiore a € 3.000 va eseguito tramite una banca o altro soggetto abilitato.

### **COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

Il nuovo art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 conferma in capo ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l'uso del denaro contante riscontrate. Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del collegio sindacale / consiglio di sorveglianza / comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

La comunicazione in esame non va effettuata qualora l'infrazione sia stata segnalata nell'ambito di una operazione sospetta.

#### UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Il nuovo art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:

- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste;
- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

**Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.**

Inoltre:

- sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo);  
**è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.**

Nell'ambito delle citate FAQ il MEF precisa che la limitazione in esame trova applicazione anche:

- per gli assegni tratti da non residenti su un c/c estero intrattenuto presso una banca italiana;
- per gli assegni tratti da residenti su un c/c intrattenuto presso una banca italiana ma emessi all'estero. Infatti, *"l'assegno tratto su di un conto corrente incardinato in Italia è sottoposto alla normativa nazionale e, quindi, deve essere emesso in conformità"* alle disposizioni sopra esaminate.



## UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

A decorrere dal 4.7.2017 possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito bancari / postali nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore.

Per i libretti di deposito esistenti alla predetta data, il portatore dovrà provvedere, entro il 31.12.2018 ad estinguere il libretto. Nel periodo 4.7.2017 - 31.12.2018 la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è pari ad € 3.000.

Nell'ambito delle citate FAQ il MEF precisa che dal 4.7.2017:

- i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti;
- alla prima occasione utile (ad esempio, in caso di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore), le banche / Poste italiane devono richiamare il portatore all'obbligo di estinzione del libretto.

## REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi contenuti nei citati artt. 49 a 51 è stato oggetto di revisione ad opera del citato D.Lgs. n. 90/2017. In particolare con il nuovo art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 il Legislatore ha sostituito le precedenti sanzioni a percentuale con sanzioni in misura fissa.

Violazione	Sanzione	
	Ante D.Lgs. n. 90/2017	Post D.Lgs. n. 90/2017
<b>Utilizzo contante e titoli al portatore</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dall'1% al 40% dell'importo trasferito;</li><li>• dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a € 50.000;</li></ul> fermo restando l'importo <b>minimo pari a € 3.000.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Da € 3.000 a € 50.000 (*);</li><li>• da € 15.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000 (*).</li></ul>
<b>Comunicazione infrazioni uso del contante</b>	Dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione e comunque <b>non inferiore a € 3.000.</b>	Da € 3.000 a € 15.000.

(\*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.



Con riferimento alle violazioni relative agli assegni / libretti di deposito il nuovo regime sanzionatorio contenuto nel citato art. 63 è così sintetizzabile.

Violazione	Sanzione
<b>Utilizzo assegni</b>	In caso di emissione: <ul style="list-style-type: none"><li>• di <b>assegni bancari e postali</b> di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero <b>assegni circolari</b>, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome / ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità;</li><li>• di <b>assegni all'ordine del traente</b> non girati direttamente per l'incasso a una banca / Poste;</li></ul> è applicabile la <b>sanzione da € 3.000 a € 50.000</b> .
<b>Utilizzo libretti di deposito al portatore</b>	Da <b>€ 250 a € 500</b> .
<b>Conti / libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia</b>	In caso di: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>apertura</b> di conti / libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è applicabile la <b>sanzione dal 20% al 40%</b> del saldo del conto / libretto (dal 30% al 60% per importi superiori a € 50.000);</li><li>• <b>utilizzo</b> dei predetti conti / libretti è applicabile la <b>sanzione dal 10% al 40%</b> del saldo del conto / libretto (dal 15% al 60% per importi superiori a € 50.000).</li></ul>

#### **APPLICAZIONE DEL FAVOR REI**

Come disposto dal nuovo art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 *“nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito”*.

Inoltre, per le violazioni commesse anteriormente al 4.7.2017, sanzionate, *“si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta”*.

#### **DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI EXTRAUE**

L'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012, prevede, una deroga alla limitazione all'uso del contante, per gli acquisti effettuati presso specifici operatori da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia).

In particolare, il D.Lgs. n. 90/2017 ha modificato il citato comma 1, prevedendo la **riduzione del limite dell'uso del contante da € 15.000 a € 10.000** per gli acquisti effettuati presso:

- **commercianti al minuto** e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali **non** sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- **agenzie di viaggio e turismo** ex art. 74-ter, DPR n. 633/72.

Si rammenta che gli operatori in esame che intendono usufruire del maggior limite per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraUE, devono:

1. **inviare una comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello "*COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE*", indicando, tra l'altro, il **c/c utilizzato** dal cedente / prestatore (è possibile indicare più c/c);
2. acquisire dal cliente:
  - **fotocopia del passaporto;**nonché
  - **autocertificazione** ex DPR n. 445/2000 attestante:
    - **la cittadinanza.** Il cliente non deve essere cittadino italiano / UE / di uno Stato SEE;
    - **la residenza** (non italiana);
3. **versare** quanto incassato **sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo** all'operazione **consegnando** alla banca / Posta **copia della ricevuta** di invio della predetta comunicazione.

La deroga **non interessa** le operazioni di importo **pari o superiore a € 10.000** per le quali **permane il divieto del trasferimento** del denaro in contante.

Relativamente alle operazioni in esame **di importo unitario pari o superiore a € 1.000 e fino a 9.999,99** in base al comma 2-bis del citato art. 3 in capo ai predetti operatori sussiste l'obbligo di effettuare un'apposita **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate utilizzando il **quadro TU** del Modello di comunicazione polivalente, da inviare entro il 10.4 dell'anno successivo per i contribuenti mensili, 20.4 per gli altri soggetti.

Il termine di presentazione va fatto individuato con riferimento alla **periodicità di liquidazione IVA dell'anno di invio della comunicazione.**

**Scarica altre informative su: <http://www.studioparoli.it>**

Cordialmente

Paroli Dott. Michele